

COMUNE DI NOMAGLIO

Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE RELATIVA ALLA REVISIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE**

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Bonino, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Torino, iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nominato, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 N° 267,

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs n. 100/2017 (di seguito indicato con "decreto correttivo"), che prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute, una periodica (art. 20) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) la cui scadenza fu fissata al 30 settembre 2017;
- Vista la proposta di delibera relativa alla periodica revisione di cui sopra;
- Visti i pareri del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario Comunale;
- Preso atto che per quanto riguarda il G.A.L. la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6bis all'art. 26 che in pratica esclude i G.A.L. dalla revisione periodica e dalla conseguente razionalizzazione di cui all'art. 20;
- Preso atto che per quanto riguarda la società S.M.A.T., si prende atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE con la quale le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT SPA, vengono invitate ad uniformarsi ai principi enunciati nella deliberazione stessa, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella

lib

revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

- Preso atto, dalle informazioni ricevute dall'ente che viene dato mandato al Sindaco, per quanto attiene alle società partecipate indirettamente, e per le quali non paiono sussistere le condizioni per il mantenimento, considerato che non si possano adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società capogruppo, anche in considerazione delle quote estremamente esigue detenute, di rappresentare, in sede di assemblea dei soci della tramite, l'opportunità che la medesima si faccia carico delle necessarie verifiche e della adozione dei conseguenti provvedimenti, in particolare per quanto attiene alla società Nord Ovest Servizi s.p.a. che pare non rispettare le condizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. b in quanto il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies poiché il fatturato medio nel triennio precedente non è superiore a €.1.000.000
- Visto che, dalle informazioni ricevute dall'Ente non sussistono ulteriori necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della razionalizzazione periodica;
- Considerato che l'ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge contenuti nel "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18/8/2000 e successive modificazioni;

Esprime parere favorevole alla proposta di delibera in merito alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente.

Torino, 20/12/2023

Il revisore dei conti
Dott. Massimiliano Borino